



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO II: RELAZIONI SINDACALI

Prot. 257
S 157/1

Roma, 19 GEN. 2015

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- AP VV.F.
- DIRSTAT VV.F.
- S.I.N.DIR. VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- UGL VV.F.

LORO SEDI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- CONAPO
- CONFSAL VV.F.
- USB VV.F.

LORO SEDI

Oggetto: Schema di Regolamento concernente il personale volontario del Corpo Nazionale VV.F. ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Per opportuna informazione si trasmette, in allegato, lo schema di provvedimento concernente il "Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario" del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dario S.M.

Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 12

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Visto il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei Comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183.

3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, costituito dagli ex vigili volontari ausiliari di leva, iscritti d'ufficio negli elenchi dei Comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
4. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall'articolo 14.

Articolo 2

Elenchi del personale volontario

1. Ai fini dell'impiego sono istituiti due elenchi del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati:
 - Elenco A: personale volontario per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - Elenco B: personale volontario per le necessità delle strutture centrali e delle altre strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. E' ammesso il transito a domanda del personale volontario dall'elenco B all'elenco A, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 5.
3. E' altresì ammesso, previa autorizzazione del Direttore regionale e su proposta motivata del Comandante provinciale, per particolari esigenze di servizio, il transito a domanda dall'elenco A all'elenco B del personale volontario con almeno tre anni di anzianità.

Articolo 3

Albo del personale volontario ad alta specializzazione

1. Il personale volontario iscritto negli elenchi provinciali, in possesso di professionalità ad alta specializzazione tecnica non ricompresa nei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale, a domanda, transita in apposito Albo tenuto presso la Direzione regionale competente.
2. Il suddetto personale è impiegato per specifiche necessità connesse alla specialità, sotto la diretta responsabilità del Direttore regionale o del Comandante provinciale nei casi di cui all'articolo 14, comma 1 ed è esonerato dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 11.

Articolo 4

Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

- a) capo squadra volontario e vigile volontario per gli iscritti nell'elenco A;
- b) vigile volontario per gli iscritti nell'elenco B.

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di pari qualifica.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale volontario svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale con la qualifica di caposquadra volontario nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 24 sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale con la qualifica di vigile volontario sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Articolo 5

Contingente del personale volontario dei distaccamenti volontari e composizione delle squadre

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente minimo del personale volontario è pari a quattordici unità. Il contingente massimo è pari a settantadue unità articolate come segue :

- a) dodici capi squadra volontari;
- b) sessanta vigili volontari;

2. Per particolari esigenze operative il contingente di cui al comma 1 può essere modificato con provvedimento del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso è individuata la seguente composizione della squadra:

- a) un capo squadra volontario;
- b) quattro vigili volontari.

Capo II

RECLUTAMENTO

Articolo 6

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) idoneità psico-fisica attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n 78 e ss.mm.ii;

- d) idoneità motoria attitudinale, verificata secondo le modalità stabilite dal Dipartimento;
- e) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentasette anni;
- f) residenza nell'ambito provinciale del territorio di competenza del distaccamento volontario ovvero in un comune della provincia limitrofa distante al massimo quindici chilometri dalla sede del distaccamento per l'iscrizione nell'elenco A;
- g) residenza in un comune della provincia sede del Comando provinciale per l'iscrizione nell'elenco B;
- h) godimento dei diritti politici;
- i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n.3;
- l) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del comma precedente, sono a carico degli interessati gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, da effettuarsi presso le strutture pubbliche o presso le strutture private, anche convenzionate, ammesse dall'amministrazione. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da effettuarsi a cura del medico incaricato del Comando.

3. L'aspirante vigile volontario deve indicare, all'atto della presentazione della istanza, l'elenco a cui intende iscriversi. L'iscrizione è consentita in un solo elenco.

Articolo 7

Transito del personale permanente negli elenchi del personale volontario

1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, cessato dal servizio a domanda, può chiedere di transitare nell'elenco A del personale volontario ove risulti idoneo sulla base degli accertamenti sanitari periodici e in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 6, salvo quello dell'età.
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nella qualifica di vigile volontario se proveniente dal ruolo dei vigili permanenti, di capo squadra volontario se proveniente dal ruolo dei capi squadra e capi reparto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Il personale conserva le specializzazioni e le qualificazioni e può essere utilizzato per la formazione del personale volontario, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti.

4. Per il personale permanente transitato negli elenchi del personale volontario non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui all'articolo 9, comma 1.

5. Il richiamo in servizio del predetto personale non costituisce continuazione del precedente rapporto di lavoro ai fini previdenziali.

Articolo 8 Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:

- a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza;
- c) gli amministratori di società, i titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, nonché i titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza, asseverazioni e servizi nel settore antincendio.

Articolo 9 Corso di addestramento iniziale del personale volontario

1. L'impiego dei vigili volontari iscritti negli elenchi A e B è subordinato al superamento di un corso di formazione e addestramento iniziale a carattere teorico pratico organizzato secondo le modalità di svolgimento ed i programmi stabiliti dal Dipartimento.

2. Nel caso di mancato superamento del corso l'interessato può chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dagli elenchi.

3. L'ordine di accesso al corso per ciascun elenco è dato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 1.

4. I vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata, derivante dalla partecipazione al corso di addestramento iniziale, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. L'idoneità del vigile volontario è accertata da una commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore regionale competente ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio.

Articolo 10

Corsi di formazione del personale volontario

1. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
2. Il personale volontario chiamato a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle nove ore, ha diritto ad usufruire gratuitamente della mensa di servizio.
3. Il personale volontario di cui all'elenco A può partecipare ai corsi per istruttore professionale e per istruttori per patenti, secondo i programmi stabiliti dal Dipartimento al fine di svolgere attività di addestramento all'interno delle sedi volontarie.
4. I periodi di frequenza dei corsi di formazione, ad eccezione dei corsi di cui agli articoli 9 e 11, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 11

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Per poter espletare i servizi d'istituto, il personale volontario è tenuto all'addestramento periodico per un numero di ore non inferiore a dodici per ciascun trimestre. Le modalità e i programmi sono stabiliti dal Comando provinciale di appartenenza per gli iscritti nell'elenco A e dalla Direzione regionale per gli iscritti l'elenco B. Il personale dell'elenco A svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento o del capo turno provinciale che potranno avvalersi di istruttori professionali.
2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a tre mesi, il richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno dodici ore senza oneri per l'amministrazione.
3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente è valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento trimestrale obbligatorio.
4. Per il solo personale dell'elenco B i richiami in servizio valgono come addestramento trimestrale se lo stesso personale all'interno del richiamo svolge un'attività addestrativa o di soccorso documentata dal Comando provinciale presso cui viene espletato il richiamo.

Articolo 12

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal Comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione, compatibilmente con le risorse a sua disposizione. Il capo distaccamento organizza e comunica alla sala operativa del Comando provinciale la disponibilità del personale volontario componente la squadra di soccorso. Propone l'esonero dal servizio del personale volontario del Comando provinciale nei casi di cui al successivo articolo 17, lett. e) ed f).
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento del Comandante provinciale sulla base della maggiore capacità attitudinale.
3. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Comandante provinciale anche prima della scadenza.

Capo III

AVANZAMENTO

Articolo 13

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita, nel limite del contingente di cui all'articolo 5 del presente regolamento a seguito del superamento della prova finale di apposito corso di formazione.
2. Con decreto del Capo Dipartimento sono fissati con cadenza biennale il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, i titoli valutabili, le modalità di espletamento delle procedure di selezione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al corso, nonché le disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.
3. Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla copertura dei posti disponibili, i vigili volontari iscritti nell'elenco A da oltre dieci anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi due anni con lodevole profitto, attestato dal Comandante provinciale sulla base di una relazione del capo distaccamento e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto.

4. Alla selezione può partecipare il personale volontario in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del Comandante provinciale.

Capo IV **IMPIEGO E OPERATIVITA' DELLE SEDI VOLONTARIE**

Articolo 14 **Modalità di impiego del personale volontario**

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che, per intensità ed estensione, ne richiedono l'apporto e può essere destinato in qualsiasi località.

2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B, inoltre, è richiamato in servizio temporaneo dal Direttore regionale secondo le necessità rappresentate e motivate dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Ciascun periodo di richiamo ha una durata non superiore a venti giorni.

3. I richiami di cui al comma 2 sono disposti nei limiti della autorizzazione del Dipartimento. Il Direttore regionale può disporre nell'ambito territoriale di competenza, il richiamo di personale in provincia diversa da quella di iscrizione. Qualora il servizio del personale volontario debba essere espletato in una regione diversa da quella di appartenenza, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal Dipartimento.

4. I richiami sono effettuati secondo il criterio della rotazione, sulla base di una graduatoria periodicamente aggiornata. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono disciplinate le modalità di avvicendamento tenendo anche conto dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, del carico familiare, nonché del lodevole profitto maturato nei precedenti richiami. La graduatoria deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comando provinciale.

5. Il personale volontario iscritto nell'elenco A, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1, è richiamato in servizio:

- a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su segnalazione o richiesta diretta di intervento, con contestuale informazione della sala operativa del Comando provinciale;
- b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su disposizione del Comando provinciale secondo le procedure operative stabilite;

c) per le esigenze del Comando provinciale, compatibilmente con le necessità del distacco volontario di appartenenza. In tal caso i periodi di richiamo non devono essere di durata inferiore alle otto ore continuative.

6. I periodi di richiamo per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale di cui al comma 2 non possono superare il limite di centosessanta giorni/anno.

7. I requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, lettera i), dovranno essere verificati con cadenza almeno biennale a cura del Comando provinciale.

8. Il periodo di richiamo si intende interrotto nel caso di malattia.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 15

Disposizioni disciplinari

1. Al personale volontario si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Il Comandante provinciale è competente a irrogare la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, il Direttore regionale o interregionale la sanzione della sospensione dai richiami da uno a cinque anni, il Capo del Corpo la sanzione della radiazione dagli elenchi.

3. Il decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 viene adottato dal Capo del Corpo.

4. Per il procedimento di irrogazione delle sanzioni e loro gradazione si applica, in quanto compatibile, il Regolamento di disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Avverso i decreti di irrogazione delle sanzioni disciplinari e il decreto di cui al precedente comma 3 è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 16

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario riconosciuto dalla competente commissione medica ospedaliera non idoneo in via permanente al servizio di soccorso, ma idoneo a proficuo servizio, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle sedi volontarie o specifiche attività del Comando, ad esclusione di impieghi operativi di

soccorso tecnico urgente, qualora per le esigenze dell'amministrazione sussista effettiva possibilità d'impiego. Tale impiego non costituisce richiamo in servizio.

2. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di svolgere l'attività addestrativa di cui all'articolo 11.

Articolo 17

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario è prevista per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza;
- c) raggiungimento dei limiti di età;
- d) incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione nominata dal Direttore regionale e composta da un dirigente del Corpo nazionale con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio.
- e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- f) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta per due anni, all'attività del distaccamento volontario o all'attività addestrativa, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A;
- g) mancata partecipazione o indisponibilità protratta per due anni, all'attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco B;
- h) destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- i) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera;
- l) assenza ingiustificata agli accertamenti disposti dall'amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
- m) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 18

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado. In occasione degli interventi di soccorso la direzione è affidata al capo partenza permanente.

2. La gerarchia tra il personale volontario di pari qualifica è determinata dalla data di iscrizione nell'elenco dei volontari. A parità di iscrizione è considerato gerarchicamente superiore il maggiore di età.

3. In caso di carenza della figura di capo squadra volontario, le funzioni di capo partenza previste all'articolo 66, comma 2, del D.P.R. 64/2012, potranno essere temporaneamente svolte da un vigile volontario che abbia almeno quindici anni di anzianità.

Articolo 19

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di conservare il posto di lavoro al personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale, sia per i casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11.

2. Il personale volontario iscritto, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 9, può svolgere le mansioni di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, senza l'obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti.

Articolo 20

Onorificenze

1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 21

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera riportante la dicitura "VOLONTARIO", tenendo conto delle relative qualifiche.

3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B deve riconsegnare la tessera al termine del periodo di richiamo.

4. La tessera deve essere, altresì, immediatamente riconsegnata agli uffici competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Articolo 22

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dall'elenco.

Articolo 23

Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso, formazione e addestramento è assicurato contro gli infortuni e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata secondo le modalità vigenti per il personale permanente.
2. E' altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1, elenco A e il personale di cui all'articolo 16 per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata derivante dall'impiego nelle attività di gestione del distaccamento.

Articolo 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che a domanda è iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento e nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei comandi provinciali e dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.
3. Il personale volontario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, nonché i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione, devono optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha

presentato richiesta è cancellato d'ufficio. Il personale volontario conserva l'anzianità di iscrizione precedentemente posseduta.

4. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento riveste la qualifica di capo squadra volontario è iscritto d'ufficio nell'elenco A con la medesima qualifica, anche in soprannumero rispetto al contingente di cui all'articolo 5 e conserva l'anzianità di iscrizione.

5. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riveste la qualifica di capo reparto volontario conserva la medesima qualifica in uno specifico ruolo ad esaurimento permanendo nell'elenco A esclusivamente per svolgere le funzioni di coordinatore dell'attività di addestramento e formazione del personale volontario.

6. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riveste la qualifica di funzionario tecnico antincendi volontario conserva la medesima qualifica in uno specifico ruolo ad esaurimento permanendo nell'elenco A per svolgere le funzioni di coordinatore di uno o più distaccamenti volontari, nonché attività di formazione.

7. Il personale volontario di cui ai commi 5 e 6 potrà, altresì, essere impiegato in attività operativa di soccorso su specifica e diretta attivazione del Comandante provinciale.

8. Il personale volontario attualmente impiegato per esigenze operative nei distaccamenti volontari aggregati a sedi permanenti, transita a domanda nell'elenco A e continua ad espletare il servizio con le medesime modalità.

9. Il personale volontario proveniente dai ruoli del personale permanente con la qualifica di capo reparto o capo squadra potrà optare per l'iscrizione nell'elenco A assumendo la qualifica di capo squadra volontario.

10. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accertamento della idoneità del personale di cui all'articolo 6, comma 2 e la valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento.

Articolo 25 Abrogazioni

1.E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.

Articolo 26 Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.